CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 8 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)

In corrispettivo della costruzione dei due tronchi Boiano-Cantalupo, Cantalupo-Carpinone, e degli obblighi assunti per questi due tronchi e per quello da Bosco Redole a Boiano fino alla scadenza della concessione della Rete Meridionale, a senso dell'articolo 13 sopra ricordato, saranno pagate alla Societa' sei annualita' eguali di lire un milione seicentomila (lire 1,600,000) cadauna, entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, senza detrazione alcuna per tasse od imposte presenti e future.

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Meridionali)